

N. 00774/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01184/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2011, proposto da:

Toscana di Navigazione Srl in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Grassi, Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro

la Regione Toscana in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Bora, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, P. Unita' Italiana 1;

nei confronti di

Moby Spa in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Gattai, Maurizio Mengassini, Giuseppe Pericu e Sergio Sambri, con domicilio eletto

presso Monica Passalacqua in Firenze, via XX Settembre 60;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato il 26.04.2011 e comunicato verbalmente il 5.05.2011 dalla commissione giudicatrice della gara di cui in appresso, con cui la Società Toscana di Navigazione srl è stata esclusa dalla procedura;

nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali ivi compresi, per quanto possa occorrere, quello del 5.05.2011 con cui la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla Moby spa e tutti quelli assunti nei verbali di gara dell'11.04.2011, del 14.04.2011, del 20.04.2011, del 26.04.2011 e del 5.05.2011, nelle parti che hanno condotto all'esclusione della ricorrente, nonché la nota del 31.05.2011 prot. AOO-GRT0741011/O-80 con la quale il Presidente della gara ha respinto le osservazioni proposte dalla Toscana di Navigazione il 17.05.2011; e ancora, per quanto occorrer possa e con riserva di motivi aggiunti dopo l'eventuale aggiudicazione definitiva, gli stessi provvedimenti sopra indicati, nelle parti in cui non hanno escluso la Moby spa e anzi l'anno individuata come aggiudicataria provvisoria

e per il risarcimento

di tutti i danni derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi, in forma specifica o, in alternativa, per equivalente nella misura del mancato utile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana in Persona del Presidente P.T. e di Moby Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, che:

- la rivalutazione dell'offerta presentata dalla ricorrente con esclusione dei servizi aggiuntivi sembra comportare non un mero ricalcolo, ma una sua complessiva rielaborazione sotto il profilo economico;
- le difficoltà nella formulazione dell'offerta tecnica asseritamente ricondotte dalla ricorrente stessa alla cattiva redazione della modulistica di gara avrebbero potuto essere ovviate con richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante;
- non sembra inibita dall'art. 75, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la presentazione di cauzioni rilasciate da più garanti, e comunque nel caso di specie era sufficiente a raggiungere l'importo minimo una sola delle fidejussioni della controinteressata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)